



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

DETERMINA

Oggetto: procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza stragiudiziale legale per l'ordinaria attività di carattere giuridico amministrativo e civilista del Fondo Banche Assicurazioni. CIG 8199133A96.

Determina di esclusione

Il Direttore, Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Massimo Di Biagio

Premesso che

- con determina a contrarre dell'Ufficio di Presidenza del 19 dicembre 2019 è stato deliberato di ricorrere alla procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza stragiudiziale legale per l'ordinaria attività di carattere giuridico amministrativo e civilista del Fondo Banche Assicurazioni;
- a seguito dell'avviso di indagine di mercato del 19 dicembre 2019 pubblicato sul sito del Fondo Banche Assicurazioni il 23 dicembre 2019, hanno manifestato interesse alla procedura di affidamento in oggetto, entro il termine del 7 gennaio 2020, n. 10 (dieci) Operatori economici che sono stati successivamente invitati a partecipare;
- entro il termine del 27 febbraio 2020 hanno presentato offerta n. 4 (quattro) Operatori economici: Avv. Maurizio Dell'Unto; Studio Legale Guarino; Studio degli avvocati Vittorio Caporale Benedetto Giovanni Carbone Giuseppe Giuffrè e associati; Prof. avv. Luca Geninatti Satè;
- a seguito dell'attività di soccorso istruttorio avviata da codesta stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016, gli Operatori economici Avv. Maurizio Dell'Unto; Studio Legale Guarino; Studio degli avvocati Vittorio Caporale Benedetto Giovanni Carbone Giuseppe Giuffrè e associati; Prof. avv. Luca Geninatti Satè hanno integrato la propria documentazione amministrativa di offerta entro i termini prescritti;
- con provvedimento del RUP del 1 giugno 2020 i detti Operatori sono stati ammessi alla fase successiva;
- in data 9 giugno 2020 si è tenuta la seduta pubblica telematica di gara per l'apertura della Busta telematica "B" - Offerta tecnica;
- dall'analisi del contenuto della Busta telematica "B" - Offerta tecnica dell'Operatore economico Studio Legale Guarino è emerso che la documentazione prodotta era composta da 1) Allegato B - Schema di offerta tecnica; 2) Curriculum Vitae dell'Avv. Andrea Guarino;

- la documentazione di offerta tecnica presentata dall'Operatore economico Studio Legale Guarino risulta pertanto incompleta in quanto priva della documentazione a comprova di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, così come richiesto a pena di esclusione dalla Lettera di Invito al paragrafo 16 (Contenuto della Busta B Offerta tecnica, lett. b);
- per i casi in cui l'offerta tecnica sia mancante, incompleta e per ogni altra regolarità essenziale non può essere attivato il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016, come affermato anche dalla giurisprudenza: la stazione appaltante non può «*ovviare alla mancanza di un documento o di un'informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell'appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell'offerta o rettifica di un errore manifesto dell'offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta*» (Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza sez. VIII, 10 maggio 2017, causa C-131/16 Archus; cfr. Cons. di Stato, sez. V, 27.03.2020 n. 2146 e Cons. di Stato sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680);
- la lettera di invito alla procedura in oggetto prevedeva espressamente che la busta telematica B – Offerta tecnica dovesse contenere a pena di esclusione: a) Offerta tecnica; b) documenti a comprova di quanto dichiarato nell'offerta tecnica;
- da tanto consegue altresì che, in mancanza della documentazione a comprova di quanto dichiarato nell'allegato schema offerta tecnica, è preclusa alla stazione appaltante la possibilità di valutare obiettivamente quanto dichiarato dall'Operatore Economico che, dunque, va escluso perchè la sua offerta è difforme dalle prescrizioni della Lettera di Invito e non può essere integrata;

Determina

Quanto segue:

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della seguente determina e si approva espressamente;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 il concorrente Studio Legale Guarino è escluso dalla procedura in oggetto per non aver prodotto la documentazione richiesta per l'offerta tecnica dal paragrafo 16 della Lettera di Invito.

Roma, li 13/7/2020

Fondo Banche Assicurazioni
Il Direttore
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Di Biagio